

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Direzione Generale per l'Attuazione della P.E. - DIV. IX

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 281/70)

- 1.1. Agricoltura

- Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett. a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 8 novembre 1986, n. 752
Legge 20 ottobre 1987, n. 674 (artt. 9 e 10)
Legge 29 ottobre 1987, n. 440

- 1.2. Altri (vari)

- Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 11 novembre 1982, n. 828
Legge 1° dicembre 1986, n. 879

2. Sanità

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

- Legge 14 maggio 1981, n. 219

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

- Legge 18 aprile 1984, n. 80

5. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)

- Legge 26 aprile 1983, n. 130 (art. 21)

6. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)

- Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

7. Fondo investimenti ed occupazione 1985 (vari)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

8. Fondo investimenti ed occupazione 1986 (1987 e 88) (vari)

Legge 28 febbraio 1986, n. 41, Legge 22 dicembre 1986, n. 910
e Legge 11 marzo 1988, n. 67

9. Fondo investimenti ed occupazione (vari)

Legge finanziaria 67/88 (art. 16, 35° c.)

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1988 comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo 1988 (art. 9, L. 281/70), per l'importo di lire 2.540,3 mld.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali di conto capitale per il Servizio sanitario nazionale 1988 (art. 51, L. 833/78) per l'importo di lire 1.800 mld.
3. Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici - Fondo 1988 (legge 219/81 - art. 3), per l'importo di lire 4.793 mld.
4. Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma Regioni Campania e Basilicata - L. 80/84 - relativi propri programmi di sviluppo, per l'importo di lire 50 mld per il 1988.
5. Fondo Investimenti ed Occupazione 1983 - Investimenti di competenza Regionale e statale (legge finanziaria 130/83, art. 21) - Smaltimento afflussi B.E.I. al 30.6.1988 per 7,9 mld.
6. Fondo Investimenti ed Occupazione 1984 - Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 730/83, art. 37). Smaltimento residui pregressi.
7. Fondo Investimenti ed Occupazione 1985 - Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 887/84, art. 12) - Smaltimento residui pregressi.
8. Fondo Investimenti ed Occupazione 1986-87-88. Investimenti di competenza regionale e statale (leggi finanziarie 41/86, art. 14, 910/86 e 67/88) - per l'importo complessivo per il triennio di lire 3.532,4 mld.
9. Fondo Investimenti ed Occupazione - Legge finanziaria 67/88 (art. 17, comma 35°) - Lire 100 mld da destinare a progetti già approvati dal CIPE, per sopperire a minori finanziamenti BEI.

1. ART. 9 DELLA LEGGE 281/70

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1988, come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 985,6 mld (ridotto a lire 896,985 mld con decreto ministeriale del Tesoro, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto), relativo alla quota libera da vincoli di destinazione settoriale del fondo programmi regionali di sviluppo. Tale quota indistinta è determinata - nelle more dell'approvazione del disegno di legge per la nuova disciplina sulla finanza regionale - dalla legge finanziaria, che per l'esercizio 1988, nell'allegata tabella "D", indica anche le quote da stanziare nei successivi esercizi 1989/90.

Come noto la normativa di cui all'art. 9 prevedeva il richiamato fondo indistinto, con un ammontare determinato "per ogni quinquennio" dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e, per la quota annuale, dalla legge di bilancio.

A causa della genericità del quadro di riferimento programmatico pluriennale, l'ammontare del fondo viene determinato dalla legge finanziaria per un arco temporale limitato ad un triennio. Attualmente è in corso di definizione la nuova legge sulla finanza regionale, che dovrebbe ridisciplinare le modalità di trasferimento sulla base di nuovi criteri, tesi a una razionalizzazione dei flussi di spesa che rispecchiano le esigenze dei piani di sviluppo settoriali.

Al momento i coefficienti di riparto della quota indistinta del fondo regionale di sviluppo, si fondano sugli indicatori parametrici, quali, fra l'altro, la popolazione, la superficie, le condizioni economiche, etc.

- B) la seconda quota, come è attualmente strutturato il fondo, è costituita da tutto l'insieme raggruppato delle autorizzazioni di spesa incrementative del fondo programmi regionali di sviluppo, che vi confluiscono in virtù degli articoli 126 e 129 del D.P.R. 616/77.
- C) l'ulteriore quota, come la precedente con vincoli di destinazione settoriale, affluisce al fondo regionale di sviluppo, secondo un'articolazione distinta per singola legge autorizza-

tiva di spesa.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni (ad esclusione di quella del Trentino Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le province autonome di Trento e Bolzano).

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita la Commissione interregionale ex art. 13 della legge 281/70.

L'incremento del fondo programmi regionali di sviluppo relativo alla quota indicata alla lettera B), per il corrente esercizio 1988 ammonta, complessivamente a lire 70,3 mld, secondo la determinazione stabilita dalla legge di bilancio n. 79/88 per il 1988.

L'ammontare complessivo dell'ulteriore quota, pure affe-
rente al fondo regionale di sviluppo, è di lire 1.405 mld. Quindi, complessivamente il fondo determinato con legge di bilancio ammonta a lire 2.460,9 mld. All'ammontare del fondo stabilito con legge di bilancio vanno ad aggiungersi incrementi recati da decreti ministeriali del Tesoro per complessive lire 168 mld e, come sopra riportato, viene apportata una riduzione per ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per complessive lire 88,6 mld. Pertanto, il fondo alla data del 30 giugno 1988 ammonta a lire 2.540,3 mld.

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

1.1. AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - Art. 6 lett. a

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

Allo stato attuale vengono iscritti annualmente nello stato di previsione del Ministero del Bilancio le code relative alle autorizzazioni di spesa ex art. 6 lettera a) che reca limiti d'impegno complessivamente pari a lire 95 mld, di cui lire 10 mld per il 1974, lire 15 mld per il 1975, lire 20 mld per il 1976 e lire 25 mld per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978.

Le erogazioni delle annualità hanno luogo sulla base delle certificazioni regionali attestanti l'effettiva utilizzazione delle risorse di trasferimento per contributi sugli interessi per mutui attivati dagli operatori agricoli che realizzino piani di sviluppo aziendali, in coerenza con la direttiva CEE di natura strutturale n. 159/72.

A causa delle difficoltà nelle quali incorrono gli operatori agricoli nel realizzare i piani di sviluppo, determinate dal rispetto dei numerosi vincoli esistenti (per esempio il piano deve assicurare una occupazione agricola che usufruisca redditi comparabili con il settore industriale), si è avuta da parte delle Regioni una scarsissima utilizzazione delle rispettive quote di devoluzione impegnate.

A fronte di una massa spendibile (in conto competenza ed in conto residui) più le perenzioni (risultanti al 31/12/1986), complessivamente pari a circa 701 mld nel corso del 1987, non è stata effettuata alcuna erogazione.

Alla data del 31 dicembre 1987 sono state accertate ulteriori perenzioni per lire 81,5 mld, di provenienza 1982, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1978/1981, già indicate nelle precedenti relazioni.

Nell'esercizio 1987, gli accreditamenti a favore delle Regioni che hanno disposto anticipazioni, sono stati sospesi in attesa di una puntuale verifica della effettiva utilizzazione dei limiti d'impegno, anche alla luce della nuova normativa comunitaria, che proroga le decadute direttive comunitarie disciplinanti la materia socio-strutturale, su cui si fondano le leggi nazionali di recepimento 153/75 e 352/76.

Come già evidenziato nella precedente relazione, per l'esercizio 1987, secondo quanto proposto in sede di assestamento e previsioni di bilancio per tale esercizio, il Tesoro ha disposto tagli per complessive lire 66,195.348 mld (di cui lire 60,827 mld relativamente alle leggi 153/75, e lire 5,368.348 mld relativamente alla legge 352/76) ai sensi dell'art. 33 del regolamento CEE 797/85, che dispone la cessazione "in toto" della direttiva 72/159 e degli articoli 4 e 17 della direttiva 75/268. Infatti a partire dal 30 settembre 1985, viene preclusa la possibilità da parte degli operatori agricoli di avvalersi dei contributi per limiti d'impegno ex leggi 153/75 e 352/76. Di conseguenza, come stabilito in sede di commissione interregionale, nelle sedute del 1 marzo 1985 e 12 dicembre 1986, a partire dall'esercizio 1988, dovrebbero essere erogate soltanto le disponibilità di competenza, già

richieste e documentate alla predetta data del 30 settembre 1985. Al momento, essendo ancora in corso la fase istruttoria circa la quantificazione dei tagli definitivi da apportare, — in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura, al quale fanno capo le certificazioni regionali fino alle annualità 1986 — vengono considerati anche i residui e le perenzioni non "svincolabili".

Per quanto attiene alla realizzazione dei programmi regionali d'intervento, cui sono finalizzate le risorse in discorso, ne è "presumibile" l'effettivo stato attuativo, trattandosi di trasferimenti che avvengono sulla base delle anticipazioni già effettuate dalle Regioni a favore dei soggetti agricoli che hanno acceso mutui in attuazione di rispettivi piani.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - Art. 15, lett. c)

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Vengono iscritte, annualmente, nello stato di previsione del Ministero del Bilancio le "code" relative alle autorizzazioni di spesa ex art. 15 lett. c, che reca limiti d'impegno complessivamente pari a lire 8,5 mld, di cui lire 0,5 mld per il 1976, lire 1 mld per il 1977, lire 2 mld per il 1978, lire 2,5 mld per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980.

Nel corso dell'esercizio 1987, a fronte di una massa spendibile (in conto competenza ed in conto residui) più le perenzioni (risultanti al 31.12.1986), complessivamente pari a lire 54,2 mld circa, non sono stati effettuati accreditamenti, in attesa della puntuale verifica già evidenziata relativamente ai limiti d'impegno ex art. 6 lett. a della legge 153/75.

Al 31.12.1987 sono state accertate ulteriori perenzioni per lire 835 mld di provenienza 1982, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1981.

Anche per la presente legge si nota l'assenza di utilizzo delle risorse in discorso e, pertanto, verranno apportati i necessari definitivi tagli. Come già premesso, il Ministro del Tesoro, a partire dal 1987, ha disposto un taglio provvisorio ammontante a lire 5,368.348 mld, da estendere, poi, anche ai residui ed alle perenzioni accertate.

* * *

Anche se le risorse già trasferite ai sensi della presente legge risultano esegue, si è tuttavia verificata l'attivazione di una certa mole d'investimenti, in sincronia con i

tempi di accreditamento poichè le certificazioni regionali attestano le effettive anticipazioni sui mutui che finanziano piani di sviluppo in corso di esecuzione.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - Art. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario

Autorizza un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 mld, da finalizzare alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

All'erogazione della prima annualità ha provveduto il Ministero dell'Agricoltura, mentre le successive - confluite nel fondo regionale di sviluppo - sono state disposte dal Ministero del Bilancio.

Nel corso dell'esercizio 1987, a fronte di una massa spendibile di lire 151,3 mld sono stati disposti accreditamenti pari a lire 27,963 mld, sulla base delle certificazioni regionali accertanti le anticipazioni per concorso interessi sui mutui accesi.

A tutto il 30.6.1988, si è provveduto ad erogare solo l'importo complessivo di lire 71,532 mld.

Come si può notare, anche se i trasferimenti sono condizionati, essi risultano, comunque, rilevanti, se raffrontati alle risorse finanziarie traferite ai sensi delle precedenti leggi 153/75 e 352/76; ciò evidentemente dipende dal fatto che i programmi degli operatori agricoli non sono vincolati a normative attuative di "rigide" disposizioni comunitarie.

* * *

Come per le altre risorse finanziarie per limiti d'impegno, ai citati trasferimenti corrispondono effettivi interventi in corso di realizzo.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura.

Premessa

L'art. 1 di tale legge autorizza per il quinquennio 1986/1990 la spesa complessiva di lire 16.500 mld, per gli interventi programmati previsti, al fine di assicurare continuità

pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica, nel settore agricolo e forestale.

Art. 3

A valere sulle disponibilità complessive autorizzate dalla legge, di cui al precedente articolo, l'art. 3 attribuisce alle Regioni, per la realizzazione dei rispettivi programmi, la somma complessiva di lire 8.500 mld, articolata nel sopra indicato arco quinquennale.

Dell'importo di lire 1.550 mld, autorizzato per il 1987 dal richiamato art. 3, la somma complessiva di lire 1.250 mld è confluita nel fondo regionale di sviluppo (Cap. 7081).

Il riparto della sopramenzionata somma, pari a lire 1.250 mld, è stato disposto dal CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura, sentita la Commissione Interregionale ex art. 13 della legge 281/70.

Il riparto è stato effettuato secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 e dall'art. 1, 5° comma, innovativi rispetto a quelli più rigidamente vincolanti settorialmente, di cui all'ex legge Quadrifoglio 984/77.

Del residuo importo 1987, pari a complessive lire 300 mld, lire 50 mld sono stanziati sull'apposito capitolo 7746 del Ministero del Tesoro, lire 250 mld, invece, sono iscritti sul cap. 7086 dello stato di previsione del Ministero del Bilancio, per l'erogazione del concorso negli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario.

Tale disponibilità di lire 250 mld, è stata ripartita secondo i criteri di cui alla sopracitata normativa.

La disponibilità complessivamente iscritta nei succitati capitoli 7081 e 7086 è stata interamente erogata nel corso dell'87.

Per quanto attiene, infine, alla autorizzazione di spesa 1988, di complessive lire 1.640 mld non ancora erogate, l'importo di lire 1.390 mld è confluito nel fondo regionale di sviluppo - Cap. 7081 -, mentre l'importo di lire 250 mld è confluito nel nominato capitolo 7086.

Art. 6

Destina la somma di lire 100 mld, per ciascuno degli anni

dal 1986 al 1990, per il finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa. Al riparto provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura previa consultazione della Commissione di settore di cui all'art. 2 - comma 4° - istituita nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

L'autorizzazione di spesa di lire 100 mld, per l'esercizio 1986 è stata erogata all'inizio del corrente esercizio 1988. Per quanto attiene agli stanziamenti di lire 100 miliardi per ciascuno degli esercizi 1987 e 1988, il relativo trasferimento verrà disposto entro il 2° semestre 1988, sulla base dell'integrazione di cassa già disposta con la legge di assestamento 1988.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

Le risorse confluite nel fondo regionale di sviluppo sono recate dagli artt. 9 e 10.

Per quanto attiene all'articolazione dei trasferimenti per gli esercizi precedenti e connesse procedure, si fa rinvio alla relazione precedente.

Nel corso del 1987, si è provveduto a trasferire residui pregressi 1982/85 per lire 1,460 mld e perenzioni (di provenienza dal 78 all'81) per lire 1,900 mld smaltendo completamente gli stanziamenti recati dalla presente legge.

* * *

Per quanto attiene alla realizzazione effettiva dei programmi previsti dalla normativa in esame, purtroppo, manca il necessario input regionale relativo ai contributi già concessi.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 440

Disposizioni integrative della legge 93/81, recante provvedimenti per lo sviluppo della montagna

All'art. 8 del decreto legge 359/87, convertito nella legge n. 440/87, viene autorizzata la spesa di lire 157 mld per l'87 e di lire 168 mld per l'88, che confluisce nel fondo regionale di sviluppo, per le esigenze di investimento nella

montagna.

I sopraindicati stanziamenti sono stati ripartiti, negli anni passati, secondo coefficienti parametrici rispecchianti le entità regionali della popolazione montana e della relativa consistenza demografica, recepiti nei Decreti Interministeriali Bilancio-Agricoltura, che dispongono aggiornamenti dei coefficienti di cui alla tabella A allegata all'ex legge 93/81.

Per tale ripartizione è stata sentita la Commissione Interregionale, anche se non previsto dalla normativa della richiamata legge 93. Dell'importo di lire 157 mld per l'87, un acconto pari a lire 100 mld è stato erogato nel medesimo anno di iscrizione sulla base dei coefficienti utilizzati nel precedente esercizio 1986; il conguaglio di lire 57 mld è stato trasferito nell'esercizio 1988, sulla base di nuovi coefficienti parametrici recepiti con un ulteriore decreto interministeriale.

L'autorizzazione di spesa 1988, pari a lire 168 mld, stanziata sul fondo di sviluppo regionale. Non è stato ancora trasferita, essendo ancora in corso la determinazione dei coefficienti parametrici di riparto, per la quale si è in attesa delle situazioni territoriali e demografiche montane, su base regionale.

Nel fondo globale di parte conto capitale della legge finanziaria 1988 - parte Ministero del Bilancio - vengono previste iscrizioni in bilancio 1988/1989/1990 rispettivamente, di lire 168/182/196 miliardi di lire.

* * *

Anche per questa legge, come per la precedente, manca il necessario input regionale circa la mole degli investimenti attivati per lo sviluppo della montagna.

1.2. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariata calamità.

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della Regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

All'erogazioni delle disponibilità, a partire dall'esercizio 1978, provvede il Ministero del Bilancio.

Le disponibilità già iscritte o ancora da iscrivere sul capitolo 7081 ammontano complessivamente a lire 51,5 mld.

Quelle stanziare a tutto il 30 giugno 1988, ammontanti a complessive lire 33 mld, sono state già trasferite alla Regione Marche.

* * *

Manca il necessario input della Regione Marche, ai fini della quantificazione degli investimenti in programma.

LEGGE 828/82

Contributi alla Regione Marche

Tale legge all'art. 21 - 4° comma - mette a disposizione della Regione Marche la somma di lire 5 mld per il 1982, di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e lire 15 mld per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi di cui alle ex leggi 734/72 e 261/76.

A tutto il 30 giugno 1988, sono state impegnate ed erogate lire 65 mld pari agli stanziamenti 1988.

* * *

Mancano le necessarie informazioni della Regione Marche ai fini della quantificazione degli investimenti attivati.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalle due precedenti leggi assegna alla Regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

Alla data del 30 giugno 1988 sono stati emessi titoli di spesa pari agli stanziamenti 1987/88, per complessive lire 10 mld.

2. LEGGE 833/78, Art. 51Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificare l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporata dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

Su tale capitolo si è provveduto ad effettuare pagamenti per complessive lire 979,298 mld, di cui lire 954,947 mld in conto residui e lire 24,356 mld in conto competenza. La scarsa utilizzazione della cassa autorizzata è ascrivibile alla "lentezza" dello stato di realizzazione dei programmi regionali.

I residui complessivi finali, accertati al 31.12.1987, assommano a lire 2.681,929 mld e sono considerevolmente superiori a quelli accertati al 31.12.1986, che ammontavano a lire 1.981,227 mld. Tale aumento è imputabile alla diversa e più vincolante normativa, che regola le procedure di erogazione fino al 31.12.1987.

A partire dall'esercizio 1988, essendo venuta meno l'efficacia della soprarichiamata normativa ex art. 17 e, quindi, dell'apposito Comitato Tecnico in precedenza istituito, i trasferimenti verranno effettuati senza alcun vincolo procedura-

le. Infatti, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni 1988, non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

Nel primo semestre 1988, non è stato possibile effettuare erogazioni in conto competenza, poichè, in tale periodo, il ritmo di smaltimento dell'imponente mole di residui al 31.12.1987 (lire 2.681,929 mld) è sensibilmente aumentato, a seguito degli sblocchi nel frattempo intervenuti, rispetto a quello rilevato negli anni precedenti. Pertanto, non essendo possibile quantificare gli ulteriori svincoli che si perfezioneranno in corso d'anno, a valere sui residui pregressi, la limitata cassa disponibile non ha reso possibile stabilire l'entità dei pagamenti da effettuare in conto competenza 1988, a fronte di uno stanziamento di bilancio pari a lire 1.800 mld, peraltro già impegnato.

* * *

Alle somme erogate relativamente al triennio di validità delle disposizioni ex art. 17 della legge 887/84 - corrisponde l'attivazione di altrettanta mole di investimento dato che i trasferimenti hanno luogo sulla base di programmi regionali puntualmente esaminati dall'apposito comitato tecnico che, ovviamente, esplica la sua attività limitatamente agli stanziamenti del triennio 1985-87.

3. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

La disponibilità iscritta in bilancio ammonta, per il 1987, a lire 3.750 mld, derivante dalla sommatoria delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi finanziarie 1987-88.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali si fa rinvio alle precedenti relazioni. Si ricorda, comunque, che i soggetti destinatari delle risorse di trasferimento che residuano sul cap. 7500 (dopo gli storni alle Amministrazioni Centrali interessate alla realizzazione dei rispettivi programmi) sono le regioni Campania, Basilicata, Puglia e le rispettive province, comuni e comunità montane colpite dal sisma.

A seguito degli storni su capitoli di spesa delle

Amministrazioni Centrali interessate ad analoghi interventi di rispettiva competenza la consistenza del capitolo, per il 1987, si è ridotta a lire 2.515,978 mld.

I pagamenti effettuati assommano a lire 2.553,01 mld, dei quali lire 2.502,91 mld in conto competenza e lire 50,10 mld in conto residui pregressi, a fronte di una cassa autorizzata pari alla competenza.

La cassa non utilizzata, a fine esercizio 87 è, fra l'altro, attribuibile alla minore erogazione di circa 250 mld a favore dei comuni già destinatari di impegni assunti per l'importo equivalente, che, in effetti, è stato accantonato per essere successivamente dirottato a copertura degli sgravi fiscali disposti dall'art. 1 della legge 472/86.

Si è registrata, in definitiva, una consistenza di residui, pari a lire 279,29 mld (inferiore a quella accertata a fine 1986 di lire 322,3 mld), a causa soprattutto dell'accantonamento di cui sopra.

Dei residui accertati a fine esercizio 1987, lire 13,064 mld sono di provenienza 1987, lire 10 mld sono di provenienza 1984 (per somme deliberate dal CIPE per le finalità ex art. 26 della legge 219/81), lire 4,0 mld di provenienza 1985 (per somme deliberate dal CIPE per le dette finalità ex art. 26 della legge 219/81) e lire 252,226 mld di provenienza 1986, per gli interventi generali di ricostruzione ex legge 219/81.

Le economie al 31.12.87, pari a lire 6 mld, sono relative all'esercizio 1984, e riguardano stanziamenti non utilizzati per le finalità ex art. 26 soprarichiamato.

Lo stanziamento 1988 ammonta a complessive lire 4.793 mld, derivante dalle autorizzazioni di spesa delle leggi finanziarie 1987-88.

Nel primo semestre del corrente esercizio, si è provveduto al trasferimento del solo importo di lire 13,064 mld, in conto residui pregressi. Nel secondo semestre 1988, sono in corso trasferimenti per lire 3.780,531 mld, con i quali vengono integralmente utilizzate le risorse 1988 recate dalle leggi finanziarie 1986 e 1987, sulla base, naturalmente, delle relative determinazioni del CIPE.

Per quanto attiene all'attuazione degli interventi calamitosi, previsti dalla normativa in discorso, si fa rinvio all'apposita relazione semestrale predisposta dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, da inviare ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 69 della legge in argomento.

4. LEGGE 80/84

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati

Per l'utilizzazione delle autorizzazioni di spesa della legge 80/84, con decreto del Tesoro è stato istituito il capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio, con una dotazione, per gli anni 1984/85/86, rispettivamente di lire 50 mld, 150 mld e 300 mld.

Con l'articolo 11 della legge finanziaria 887/84, i finanziamenti pluriennali, ex art. 5 della sopracitata legge 80, vengono elevati, complessivamente, da lire 500 mld a lire 800 mld. Quindi, lo stanziamento 1986 viene elevato da lire 300 mld a lire 450 mld, e per il 1987 viene stanziato in bilancio l'importo di lire 150 mld.

Con precedenti deliberazioni CIPE, fra l'altro, vengono assegnate - nell'arco pluriennale 1984/87 le somme di lire 640 mld e di lire 160 mld, rispettivamente, per il finanziamento dei programmi previsti dal citato articolo 5 presentati dalle regioni Campania e Basilicata.

Nel corso del 1987 è stato trasferito alle predette Regioni, l'importo complessivo di lire 520 mld, di cui lire 70 mld sulla competenza (lire 40 mld alla Regione Campania e lire 30 mld alla Regione Basilicata) e lire 450 mld sui residui 1986.

5. LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130 Art. 21

Fondo investimenti ed occupazione 1983

L'iter procedimentale inerente sia alle modalità di finanziamento agli Enti destinatari della spesa, sia alle variazioni di bilancio e connessa assunzione di impegni è stato ampiamente trattato nelle precedenti relazioni. In questa sede viene esposta la situazione gestionale intervenuta nell'esercizio 1987 e nei primisei mesi del 1988.

Per ciò che riguarda il FIO 1983 (oggetto dell'apposito capitolo 7504), nel corso dell'esercizio 1987 non vi sono state erogazioni a valere sulla dotazione di lire 1.118 mld, in quanto alla data del 31.12.1985, si era già provveduto allo smaltimento integrale dei residui pregressi.

Sempre in corso d'anno 1987 si sono registrati afflussi BEI 1983 al Capitolo 7090 del Ministero del Bilancio, relativi ai cofinanziamenti dei progetti regionali immediatamente eseguibili di importo complessivo pari a lire 63,968 mld, sia in termini di competenza che di cassa.

Alla data del 31 dicembre 1987 sono stati trasferiti alle Regioni afflussi BEI per complessive lire 63,968 mld circa. I detti importi sono stati integralmente impegnati e pagati.

Per quanto attiene al 1° semestre dell'anno finanziario 1988, non si sono registrati ulteriori afflussi BEI.

6. LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N. 730, Art. 37

Fondo investimenti ed occupazione 1984

Per quanto attiene al FIO 1984 esso ha costituito, come è noto, oggetto dell'apposito capitolo 7505, con una dotazione iniziale di lire 1.705 mld. Alla data del 31.12.1987, non risultavano residui.

Ad integrazione delle risorse FIO-Stato, l'art. 37 della legge finanziaria 730/83 autorizza il ricorso alla BEI, fino al controvalore dell'importo di lire 1.200 mld a fronte del quale sono stati concessi mutui BEI per complessive lire 1.141,486 mld.

Per quanto attiene ai cofinanziamenti BEI per i progetti regionali, sono affluite, nel 1987, al capitolo 7090, sia in termini di competenza che di cassa, risorse complessivamente pari a lire 90,355 mld, peraltro integralmente trasferite.

7. LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887, Art. 12

Fondo investimenti ed occupazione 1985

Per ciò che riguarda il FIO 1985, che ha costituito oggetto dell'apposito capitolo di spesa 7506, con uno stanziamento

di bilancio per il 1985, pari a lire 1.490 mld, al 31.12.1987 residuavano lire 0,320 mld.

Nel corso del 1987, si sono verificati afflussi BEI per i progetti cofinanziati, pari a lire 21,980 mld, sia in termini di competenza che di cassa, interamente erogati.

Per quanto riguarda il primo semestre '88, non si sono registrati ulteriori afflussi BEI.

8. LEGGE 41/86, Art. 14

Fondo investimenti ed occupazione 1986 (87 e 88)

Il FIO 1986 ha costituito oggetto del capitolo composito 7507, con una dotazione originaria di lire 1.532,4 mld per l'esercizio 1986.

Tale disponibilità è stata incrementata dalle leggi finanziarie 910/86 e 67/88, per un importo complessivo di lire 3.532,4 mld.

Considerando che gli afflussi BEI autorizzati dalle leggi finanziarie 41/86, 910/86 e 67/88 ammontano a complessive lire 2.500 mld, il CIPE in data 12 maggio 1988 ha ammesso a finanziamento, fra l'altro, progetti FIO, regionali e statali, per complessive lire 6.032,4 mld.

Relativamente agli aspetti procedurali va ricordato che con la richiamata delibera CIPE del 12 maggio 1988 sono state previste nuove procedure di accredito delle risorse in questione, più aderenti all'effettivo stato attuativo dei progetti FIO in questione.

Al momento, non sono ancora decorsi i termini fissati dalla medesima delibera per l'aggiudicazione delle opere nonchè per l'apertura dei cantieri. Pertanto il Ministero del Bilancio non ha ancora potuto avviare il trasferimento delle relative risorse a favore dei progetti ammessi a finanziamento dal CIPE.

9. LEGGE 67/88, Art. 16 - 35° c.

Fondo investimenti ed occupazione

La legge finanziaria 1988 ha, fra l'altro, autorizzato, all'art. 16 - 35 c., la spesa complessiva di lire 500 mld nell'arco del triennio 1988-90 (100 mld per l'88 e 200 per

ciascuno degli anni '89 e '90), per sopperire ai minori finanziamenti della BEI relativi a vari progetti FIO.

In particolare, per l'esercizio 1988, la indicata disponibilità di lire 100 mld dovrebbe essere destinata a favore dei soli progetti FIO 85 di competenza delle Amministrazioni Centrali.

Al momento, è in corso di perfezionamento il relativo piano di ripartizione, che interessa alcuni progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali, per i quali sono state evidenziate ulteriori ed improrogabili esigenze di finanziamento.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- Legge 1° giugno 1977, n.285
- Legge 5 agosto 1978 , n.469
- Legge 24 aprile 1980, n.146
- Legge 30 marzo 1981, n.119
- Legge 7 agosto 1982, n.526
- Legge 26 aprile 1983, n.131, di conversione del D.L.28 febbraio 1983, n.55
- Legge 22 dicembre 1984, n.887
- Legge 28 febbraio 1986, n.41
- Legge 22 dicembre 1986, n.910
- Legge 11 marzo 1988, n.67

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile.

Nell'esercizio finanziario 1987 è proseguita l'attività di sistemazione del personale assunto, in applicazione della legge 1° giugno 1977, n.285, per l'attuazione dei progetti riguardanti l'Organizzazione Giudiziaria, gli istituti di prevenzione e pena ed i servizi sociali.

A) Organizzazione Giudiziaria

Nei primissimi mesi del corrente anno il personale, che a suo tempo ha superato gli esami di idoneità, collocato coi DD.MM. 4 dicembre 1986 e 8 Gennaio 1987 anche in soprannumero nel ruolo del personale della carriera esecutiva, ha assunto possesso negli Uffici cui apparteneva o di nuova destinazione.

Pertanto, il pagamento delle relative spettanze fa carico al capitolo 1501 ed è effettuato dalle competenti Direzioni provinciali del Tesoro.

Per sanare comunque le situazioni pendenti è stato utilizzato, mediante aperture di credito tratte sul capitolo 1584, l'importo di L. 3.100.000.000=.

B) Istituti di prevenzione e pena e servizi sociali

Il piano occupazionale previsto dalla legge n.285/77 si è definitivamente concluso con l'immissione in ruolo delle ultime unità di personale operario che erano ancora amministrate con il competente cap.2011, fatta eccezione di un solo operaio, in atto sospeso dal servizio per giudizio penale in corso.

Al fine di fronteggiare le esigenze finanziarie segnalate dagli Istituti e Servizi penitenziari, per gli effetti dispositivi contenuti nell'art.37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (versamento ritenute erariali e contributi previdenziali ed assistenziali), a tutt'oggi sono state stanziare sul cap. 2011, sia in termini di competenza che di cassa, L. 60.000.000=.

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469

Case Mandamentali

Si prevede che l'attuazione della legge 469/1978, attraverso il rimborso ai Comuni delle spese di funzionamento delle case mandamentali e del relativo personale di custodia, possa avere, nell'esercizio 1988, una forte ripresa in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 marzo 1987, ha consentito che il personale di custodia delle case mandamentali sia svincolato dalle disposizioni restrittive in tema di assunzioni previste dalla legge finanziaria; si potrà pertanto assumere il personale stesso per far sì che gli istituti già ristrutturati ed agibili possano essere riaperti ed incrementare così nei prossimi anni l'attività gestionale delle case Mandamentali.

Per quanto riguarda i rimborsi forfettari liquidati ai Comuni dove gli istituti sono effettivamente funzionanti, le erogazioni hanno raggiunto l'importo di Lire 44.448.532 nell'esercizio 1987 e di L.48.341.410 nel primo semestre 1988.

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119
LEGGE 26 APRILE 1983, N. 131, DI CONVERSIONE DEL D.L.
28 FEBBRAI 1983, N. 55
LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887
LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910
LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Mutui ai Comuni per l'edilizia giudiziaria e le case mandamentali.

L'erogazione di mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata mediante le seguenti norme:

- Legge 24.4.1980, N. 146 (art.28) per L. 500 miliardi
- Legge 30.3.1981, N. 119 (art.19) per L. 700 miliardi
- D.L. 28.2.1983, N. 55, convertito nella legge 26.4.1983, N. 131, (art.8) per L. 700 miliardi.
- Legge 22.12.1984, N. 887, per L. 800 miliardi
- Legge 28.2.1986, n. 41, per L. 800 miliardi
- Legge 22.12.1986, n. 910 per L. 800 miliardi
- Legge 11.3.1988, N.67 per L. 580 miliardi.

Le realizzazioni portate a compimento con i predetti accantonamenti possono così riassumersi:

a) Edilizia giudiziaria

- Progetti approvati dall'Amministrazione: n. 814 per L. 1.358.557.045.669
- Mutui concessi dalla cassa DD. e PP.: n.666 per L. 1.083.984.812.339
- Pratiche in istruttoria n.172 per L.692.402.247.560
- Interventi in corso di richiesta: n.70 per lire 254.610.686.448.

b) Case mandamentali

- Progetti approvati dall'Amministrazione: n.296 per L. 425.600.745.753
- Mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.: per lire 295.308.204.470.

LEGGE 24.4.1980, N. 146 - ART. 27 - (LEGGE FINANZIARIA 1980)

LEGGE 30.3.1981, N. 119 - ART. 18 - (LEGGE FINANZIARIA 1981)

LEGGE 7.8.1982, N. 526 - ART. 21 -

Interventi straordinari

Si conferma che dopo la cessazione dei finanziamenti straordinari, concessi fino all'anno 1983, l'Amministrazione ha proseguito i suoi interventi mediante l'utilizzo dei residui di stanziamento ancora disponibili con la legge 526/1982 ed attraverso pagamenti per impegni in precedenza perfezionati.

Con la legge 146/80 fu istituito il Capitolo 7011.

Su di esso, nel corso del 1987, non si è operato, né in termini di competenza né in termini di cassa, in quanto il predetto capitolo è stato soppresso.

Si è, invece, operato, nel corso dell'esercizio finanziario 1987, sul capitolo 7012 istituito con la legge 119/81. - Su di esso sono stati effettuati pagamenti a fronte di contratti sottoscritti in anni precedenti per un ammontare di L.7.244.048.095.

Sistema informativo

LEGGE 22.12.1984, N. 887 (ART. 19 N. 3 L.50 miliardi)
LEGGE 28.2.1986, N. 41 (ART. 13 N. 4 L.30 miliardi)
LEGGE 22.12.1986, N. 910 (ART. 8 N. 5 L.34 miliardi)

Con le predette leggi finanziarie sono stati assegnati a questo Ministero per gli anni 1985, 1986 e 1987 sul Cap. 7013 le somme sopraindicate da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale e degli uffici giudiziari.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1985, sono stati effettuati impegni di spesa per L. 14.110.295.025, dopo che l'Amministrazione, sulla scorta del parere espresso da una apposita Commissione, è pervenuta ad elaborare le linee generali di un sistema informativo per tutti gli uffici giudiziari anche con riferimento all'hardware idoneo.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1986, sul capitolo anzidetto, sono stati assunti impegni di spesa per L. 9.414.821.565 ed effettuati pagamenti per L. 8.208.123.730, mentre in quello del 1987 sono state impegnate L. 7.081.528.950 e sostenuti pagamenti per complessive L. 11.028.772.125.

Tali impegni di spesa hanno riguardato:

- la gestione (locazione hardware, licenza d'uso dei programmi, manutenzione hardware, assistenza tecnico-applicativa) dei Centri di elaborazione installati presso i Tribunali di Roma, Bologna, Ravenna, Genova, Savona, Bergamo, Mantova, Milano e Monza;
- l'integrazione dell'hardware installato presso il C.E.D. della Corte di Cassazione e il Casellario Centrale;
- l'acquisto di 192 Personal Computer M24 Olivetti destinati principalmente agli Uffici Istruzione dei Tribunali e alle Procure della Repubblica;
- l'acquisto di n. 120 Personal Computer Honeywell destinati ad essere utilizzati dal sistema informativo del Casellario per la certificazione dei carichi pendenti;
- l'estensione, su tutto il territorio nazionale della certificazione penale autorizzata;
- la prosecuzione della sperimentazione, presso 9 sedi giudiziarie, delle procedure di automazione concernenti la certificazione dei carichi pendenti.

Previsione degli investimenti al 31 dicembre 1988

Con le disponibilità di stanziamento sul capitolo 7013 l'Amministrazione, presumibilmente, entro la fine del corrente anno, in quanto sono in corso di perfezionamento le necessarie procedure per la definizione dell'iter amministrativo relativo alla stipula dei contratti, prevede di realizzare i seguenti interventi:

- acquisto di n. 2000 P.C.;
- ristrutturazione dei locali C.E. Casellario Centrale, ampliamento dell'HW, manutenzione impianti HW;
- assistenza tecnico applicativa presso i Tribunali di Bologna, Genova, Ravenna, Savona, Bergamo, Mantova e presso il CED della Corte d'Appello di Roma;
- avvio del programma di informatizzazione del M.G.G.;
- ampliamento HW e ristrutturazione del CED Corte di Appello di Roma (approvato nella seduta del Comitato Tecnico del 15.2.1988);
- assistenza sistematica per il Tribunale per i Minorenni di Lecce;
- assistenza sistematica e acquisto HW per il Tribunale per Minori di Milano.

La previsione di spesa per tali interventi ammonta a complessive L. 53.121.604.185.

Per quanto concerne, infine, il sistema informativo degli istituti di Prevenzione e Pena si prevede l'acquisizione per esigenze interne del Centro elaborazione dati, di n. 23 nuovi posti di lavoro, costituiti da terminali e/o P.C., per permettere ai programmatori, agli analisti ed ai sistemisti di svolgere agevolmente ed autonomamente i propri compiti, nonchè di potenziare i gruppi di lavoro che operano sul sistema centrale (gruppo stipendi, gruppo autorità giudiziaria, gruppo help desk, gruppo operatori di rete, gruppo info-center).

Dovranno, altresì, essere tenute presenti le necessità di dotare di personal computer integrati nel sistema informativo e di apparati per video scrittura le direzioni periferiche o potenziare il sistema di office automation interno della Direzione Generale. La previsione di spesa per tali interventi ammonta a L. 7 miliardi circa.

Inoltre, saranno acquistati altri apparati fac-simile, per dotarne la totalità delle direzioni periferiche del-

l'intero sistema penitenziario. Le relative spese graveranno, come per il passato, sul cap. 7010.

Riserva Mezzogiorno

Come già comunicato in precedenza, questa Amministrazione non ha potuto effettuare riserve di stanziamenti a favore delle zone del Mezzogiorno, in relazione alla natura degli interventi ed alle esigenze che ne determinano l'attuazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 26 aprile 1974, n. 178 e legge 22 luglio 1982, n. 473

Legge 26 luglio 1984, n. 395

Legge n.178 del 26.4.74 e Legge n.473 del 22 luglio 1982.

1. La legge n.178, denominata "Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti di Cultura e di Scuole italiane all'estero" riguardava l'autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi da ripartire in 6 anni per lire 500 milioni annui con decorrenza '74-'79 per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi culturali o scolastiche italiane all'estero.

L'ammontare di lire 3 miliardi più una integrazione di lire 108 milioni è stato speso per lire 3.000.711.535; sono state considerate economia di bilancio Lire 107.288.465.

La legge 22 luglio 1982 n.473, denominata "Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero" si propone di mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero 3.600 milioni di lire in sei anni per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di loro sedi anche a seguito di vendite o di permutate.

Tale legge, entrata in vigore nel 1982, è scaduta nel 1987. Tuttavia essendo stati insufficienti gli stanziamenti annuali degli ultimi tre anni per l'impiego principale cui essi erano stati destinati (ristrutturazione e consolidamento dell'Istituto di cultura di Atene, per un valore di circa 1.600 milioni), si sono riportate al 1988 le cifre non impegnate negli anni 1985, 1986 e 1987. Su tali residui di stanziamento verrà finanziata anche la partecipazione della D.G.R.C. alla costruzione della Scuola italiana di Asmara per lire 15 milioni.

I fondi in questione sono gestiti dall'Amministrazione degli Affari Esteri. La legge non prevede procedure particolari.

2. Nel 1987 è stata bandita la licitazione privata per i lavori nella sede dell'Istituto di Cultura in Atene. I relativi atti sono stati trasmessi, per il necessario parere, al Consiglio di Stato. Tali lavori sono pertanto in corso di appalto.

3. Le cause che hanno impedito di portare a termine i lavori previsti dipendono, oltre che dalla complessità delle procedure per l'appalto dei lavori, dall'insufficienza degli stanziamenti previsti dalla legge, che hanno costretto ad attendere l'esaurimento della legge stessa per permettere di usufruire, per una sola operazione, degli stanziamenti relativi ad oltre due anni e mezzo.

L'urgenza di procedere per altri Istituti di Cultura e per Scuole italiane all'estero a nuovi interventi, rientranti nella finalità della legge, esige un rifinanziamento della stessa, che si è provveduto a richiedere limitandola alla stessa misura di 600 milioni di lire annue, per non pregiudicare gli sforzi del Governo di contenere il livello della spesa pubblica.

Con tali nuovi stanziamenti, si conta di effettuare i seguenti interventi:

a) l'acquisto della sede dell'Istituto di Cultura di Bruxelles al fine di dare all'Istituto la sede idonea ai propri fini istituzionali. La spesa per l'acquisto di un complesso di locali di 1000 1200 mq, si aggira sul miliardo di lire.

b) l'acquisto di un immobile in Atene da destinare ad uso scolastico, attualmente in fitto. La spesa si aggira sugli 800 milioni di lire.

LEGGE 26 LUGLIO 1984, N. 395

Acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili per Rappresentanze all'estero.

1. La legge 26 luglio 1984, n. 395 di rifinanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione di spesa del Ministero degli Affari Esteri ha autorizzato una spesa complessiva di 60 miliardi di lire - da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi - finalizzata ad investimenti immobiliari all'estero, ed in particolare all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da adibire a Sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari e ad alloggi per il personale.

L'autorizzazione concessa per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987 è stata di lire 10 miliardi annui, mentre per il corrente anno è stata di 20 miliardi.

2. Il programma di investimenti a lungo termine, a suo tempo predisposto a supporto e documentazione della richiesta di fondi, prevedeva appunto una spesa complessiva, sia pure orientativa, di 60 miliardi di lire motivata essenzialmente:

- A - dalla necessità di contenere il continuo progressivo incremento dell'onere finanziario a carico dell'Erario per il fitto delle nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari e degli alloggi di servizio;
- B - dalla opportunità di acquisto o costruzione di nuove sedi, determinata da ragioni di sicurezza o da motivazioni politiche;
- C - dalla necessità ed urgenza di interventi di ristrutturazione di edifici o complessi immobiliari già di proprietà dello Stato.

Da tale programma generale è stato successivamente desunto un primo programma ridotto per il triennio 1984 - 1986, per il quale l'autorizzazione complessiva di spesa è stata di 30 miliardi di lire (vds. art. 1 sopracitata legge).

Lo stato di attuazione degli interventi previsti in detto programma triennale viene di seguito illustrato:

1. opere ed acquisti ultimati:

- acquisto immobile per Consolato Generale Cordoba	309	Milioni
- acquisto immobile Amb. Copenaghen (uffici)	828	"
- acquisto immobile per Amb. Malta (Residenza)	435	"
- acquisto immobile per Amb. Manila (Residenza)	866	"
- acquisto immobile per Rappresentanza Permanente presso il Consiglio d'Europa Strasburgo (uffici)	663	"
- acquisto immobile per Amb. Lima (uffici)	495	"
- acquisto immobile per Amb. Dublino (uffici)	426	"
- acquisto immobile per Amb. Bonn (uffici)	2.697	"
- acquisto immobile Rappresentanza Permanente presso CEE/Bruxelles (uffici)	9.500	"
- acquisto in regime di "coop." n. 2 appartamenti in New York	2.000	"

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- ristrutturazione Uffici Amb. Dublino	385	Milioni
- ristrutturazione Uffici Cons. Europa/Strasburgo	144	"
- ristrutturazione Residenza Amb. Dar Es Salaan	250	"
2. opere appaltate:		
- costruzione alloggi personale Amb. Tripoli	2.765	"
- costruzione Amb. New Delhi (trattasi di maggiore spesa rispetto a quella autorizzata con la Legge 18/1982)	2.599	"
- costruzione Amb. Lusaka (Uffici)	485	"
- ristrutturazione sede consolare New York	2.700	"
3. opere in corso di appalto:		
- ristrutturazione sede consolare Stoccarda	900	"
- ristrutturazione sede consolare Bengasi	286	"
- ristrutturazione uffici Amb. Bonn	1.600	"
TOTALE	ca. 30.000	Milioni
	=====	

All'inizio del 1987 si è proceduto inoltre all'elaborazione di un secondo programma di investimenti, concernente il biennio 1987 - 1988, che prevede operazioni immobiliari ancora per 30 miliardi di lire, suddivisi in relazione alle stesse esigenze sopra specificate.

Mentre si riportano qui di seguito gli interventi previsti in attuazione di detto programma biennale, si ritiene tuttavia opportuno far presente che tale impostazione programmatica non può considerarsi tassativa, bensì indicativa della linea di condotta della Amministrazione, e pertanto suscettibile di tutte quelle modifiche ed integrazioni che dovessero emergere in corso di attuazione del programma stesso, anche alla luce degli aggiornamenti di alcune previsioni di spesa originariamente elaborate:

1. acquisti o costruzioni desunti dall'incidenza dell'onere dei fitti:			
CARACAS	--acquisto uffici	: spesa prevista	1.500 milion
AMMAN	- acquisto Residenza	: " "	600 "
OTTAWA	- acquisto uffici	: " "	2.500 "
YAOUNDE'	- acquisto Residenza	: " "	780 "
GINEVRA	- acquisto Uffici O.I.+ Disarmo	: " "	9.000 "
CONAKRY	- acquisto Residenza e costruzione uffici	: " "	800 "
BOGOTA'	- acquisto uffici	: " "	400 "
2. acquisti o costruzioni ritenuti opportuni:			
ISLAMABAD	- costruzione Residenza, Uffici e alloggi (terreno disponibile dal 1964)	: spesa prevista	4.000 milion
BANGKON	- acquisto Residenza e Uffici (motivi sicurezza)	: " "	3.000 "
LIMA	- acquisto palazzina uffici (amplamento attività d'istituto)	: " "	246 "
TRIPOLI	- maggiore spesa per costru- zione alloggi (dovuta a modifiche pro- gettuali imposte da autorità locali)	: " "	1.310 "
DAMASCO	- scioglimento comunione proprietà Ambasciata	: " "	1.200 "
MANAGUA	- acquisto uffici (motivi di sicurezza e funzionalità)	: " "	195 "

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. interventi di ristrutturazioni immobili patrimoniali

ADDIS ABEBA	- costruzione Cancelleria consolare e rifacimento impianti	: spesa prevista	1.100	milioni
BENGASI	- ristrutturazione Sede (2° lotto)	: " "	300	"
BERLINO	- ristrutturazione ala italiana e realizzazione alloggio Console Generale	: " "	1.300	"
SAN GALLO	- ristrutturazione sede consolare	: " "	640	"
ANKARA	- realizzazione due alloggi	: " "	250	"
MANAGUA	- ristrutturazione nuova sede	: " "	100	"

Nel richiamare quanto già precisato circa il carattere essenzialmente indicativo del programma sopra delineato, si fa presente infatti che, alla luce di ulteriori esigenze nel frattempo emerse, devono considerarsi aggiuntivi ovvero alternativi rispetto alle operazioni sopra elencate, i seguenti interventi:

- Amb. ALGERI - costruzione alloggi (previsione di spesa 2.500 milioni)
 Amb. SAN MARINO - acquisto residenza e uffici (previsione di spesa 1.200 milioni)
 Amb. MOSCA - costruzione uffici (previsione di spesa 5.000 milioni)
 Amb. CAIRO - " " (previsione di spesa 5.000 milioni)

A conclusione della presente relazione si ritiene inoltre di dover precisare che il piano di investimenti, in parte realizzato ed in parte tuttora da realizzare in virtù delle disponibilità finanziarie concesse dalla legge 26.7.1984, n. 395, non esaurisce il programma immobiliare originariamente predisposto: ciò sia in relazione alla necessità di soddisfare, nell'ambito delle suddette disponibilità, sopravvenute esigenze all'epoca non prevedibili, sia in quanto l'accertamento degli oneri di spesa connessi alle operazioni effettuate non ha consentito di rispettare le originarie previsioni di spesa.

Oggi si può dunque affermare che il rifinanziamento del capitolo di bilancio 7501 appare auspicabile, non soltanto in considerazione delle motivazioni sopra illustrate a giustificazione della mancata integrale realizzazione degli investimenti immobiliari a suo tempo individuati, ma anche alla luce delle sottoindicate esigenze:

- necessità di intervenire in quei Paesi originariamente non considerati nel programma (ad es. alcuni Paesi del Terzo Mondo);
- necessità di intervenire in quei Paesi in cui è previsto l'imminente trasferimento del quartiere diplomatico: Viedma in Argentina ed Abuja in Nigeria;
- necessità di razionalizzare il nostro patrimonio a Washington, eventualmente anche attraverso la costruzione, attualmente allo studio, di una nuova Cancelleria Diplomatica sul terreno patrimoniale di Whitehaven, costruzione che potrebbe essere finanziata soltanto parzialmente con il ricavato dell'alienazione dell'attuale Cancelleria.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 14 maggio 1981	n. 219
Legge 11 novembre 1982	n. 828
Legge 26 aprile 1983	n. 130
Legge 27 dicembre 1983	n. 730
Legge 2 maggio 1983	n. 156
Legge 22 dicembre 1984	n. 887
Legge 10 giugno 1985	n. 286
Legge 25 giugno 1985	n. 331
Legge 22 dicembre 1986	n. 910
Legge 29 gennaio 1986	n. 26
Legge 28 febbraio 1986	n. 41
Legge 1 dicembre 1986	n. 879
Legge 3 ottobre 1987	n. 400
Legge 11 marzo 1988	n. 67

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19.3.1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

CAP 4000 e 4001

Per la notizia afferenti la legge sopracitata, si rimanda a quanto già comunicato in precedenza con la relazione riferita all'anno 1986 di cui si allega copia.

LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219

Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19.3.1981 n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei Territori colpiti CAP. 4000 e 4001

L'art. 39 della predetta legge ha istituito, con effetto dall'a.a. 1982/83, l'Università statale degli Studi della Basilicata con sede in Potenza.

L'Università suindicata è compresa tra quelle previste dall'art. 1 (numero I) del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.8.1933 n. 1592 e successive modificazioni.

Per le spese di funzionamento e per l'istituzione di nuovi posti di personale non docente necessari nell'Università, la legge ha previsto uno stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni finanziari 1982 - 1983, dei quali 13 mila milioni a valere sui fondi stanziati con la medesima.

Al finanziamento degli ulteriori interventi, ivi comprese le opere di edilizia per la realizzazione della sede Universitaria, la legge medesima ne prevedeva la copertura (art. 85) sia con i mezzi di bilancio da unificare in sede di legge finanziaria, sia mediante ricorsi ai mutui della Banca Europea per gli Investimenti.

Nell'anno finanziario 1982 il Ministero del Tesoro comunicava, che con D.I. del 29.11.1982 n. 167192 venivano disposte - in ordine alla realizzazione degli interventi sopraindicati - non finanziati con ricorso ai prestiti B.E.I., le assegnazioni dei fondi come segue:

Cap. 4000 - Stipendi, retribuzioni personale non docente universitario	£.	187.000.000 (comp)
Cap. 4001 - Contributi per il funzionamento delle Università ecc.	£.	4.813.000.000 (comp)
	£.	2.000.000.000 (cassa)

Cap. 8557 - Contributi a favore delle istituzioni per il finanziamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici	£.	20.000.000.000 (cmp)
ecc.	£.	3.000.000.000 (cassa)

Nell'anno 1983 venivano disposte le assegnazioni così ripartite:

Cap. 4101 - £. 8.000.000.000

Cap. 8557 - £. 13.000.000.000

Mentre si rimanda per quanto concerne il Cap. 8557 ai contenuti della relazione appositamente redatta.

LEGGE 14.5.1981, N. 219, e successive

Interventi nei territori colpiti dal sisma

Le leggi indicate in oggetto hanno previsto:

- A) per le Università di Napoli e Salerno e per l'Istituto Universitario Orientale di Napoli: finanziamenti per la riparazione dei danni causati dal terremoto;
- B) per le Università di Napoli e di Salerno: interventi per il completamento della sede;
- C) per l'Università della Basilicata: interventi per la realizzazione della sede.

In attuazione di tali leggi il CIPE ha deliberato finanziamenti sia con i fondi di bilancio, sia mediante ricorso a mutui della Banca Europea per gli Investimenti.

Inoltre la legge 28.10.1986, n.730, all'art. 6, decimo comma, ha assegnato all'Università di Salerno, per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la Facoltà di Ingegneria, un contributo speciale di £. 14 miliardi per il periodo 1987-88, a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14.5.1981, n. 219, di cui 7 miliardi nello anno 1987 e 7 miliardi nel 1988.

La situazione dei finanziamenti disposti è riportata nell'allegato prospetto.

Tutte le somme assegnate, relative agli esercizi dal 1981 al 1987 sono state completamente erogate ad eccezione dei 7 miliardi assegnati all'Università di Salerno ai sensi della predetta legge n. 730.

Si è in attesa dell'assegnazione, da parte del Tesoro, dell'importo di £. 83,125 miliardi relativo all'anno 1988.

LEGGE 11.11.1982, 828 - ART. 11 -

Finanziamento a favore dell'Università di Udine

La legge 11 novembre 1982, n. 828 all'art. 11, ha stanziato a favore dell'Università degli Studi di Udine la somma di £. 35 miliardi da ripartire nel periodo 1982/85, per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università nonché per l'acquisizione delle attrezzature didattiche e scientifiche. Il Ministero ha approvato il programma di utilizzazione del predetto importo, formulato dall'Università.

Nel 1987 è stato erogato l'importo di £. 23 miliardi.

Al 31.12.1987 la somma di £. 35 miliardi risulta completamente erogata.

LEGGE 26.4.1983, N.130 - ARTICOLO 21

Fondo investimenti e occupazione - FIO 1983.

In attuazione dell'art.21, I comma, della legge n.130, il CIPE, in sede di ripartizione del FIO per il 1983 (1.300 miliardi + 1.000 miliardi di mutui con la B.E.I.) ha deliberato il finanziamento dei seguenti progetti, relativi a Istituzioni universitarie:

Con delibera in data 22.12.1983:

- Scuola Internazionale Studi Avanzati di Trieste	12.500.000.000
- Università di Ancona, completamento Facoltà Ingegneria	51.800.000.000
- Università di Catania, completamento nuovo centro S.Sofia 1 clinica chirurgica <u>con delibera in data 19.6.1984</u>	15.000.000.000
- Università della Calabria -Cosenza, sede definitiva dell'Università	37.406.000.000
	<hr/>
	116.706.000.000

I lavori sono in corso e questo Ministero ha erogato, su richiesta delle istituzioni universitarie, le seguenti somme, pari alle assegnazioni disposte dal Ministero del Tesoro, alla data del 30. . . c.a.

Scuola Internazionale Studi Avanzati - Trieste	10.544.369.000
Università di Ancona	43.695.867.000
Università di Catania	12.653.243.000
Università della Calabria	37.406.000.000
	<hr/>
	104.299.479.000

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Tesoro per consentire l'integrale copertura finanziaria dei progetti ammessi a finanziamento.

LEGGE 27.12.1983 N. 730 ART. 37.

Fondo investimenti e occupazione FIO 1984

L'art. 37 della legge n. 730 ha stanziato, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1984, nell'ambito del FIO l'importo di 1.800 miliardi "per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26.4.1983 n. 130".

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso alla Banca Europea Investimenti sino alla concorrenza del controvalore di 1.200 miliardi per la contrazione di appositi mutui, i cui oneri saranno a carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio, ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse al CIPE le schede di progetto (ciascuna di importo superiore agli 8 miliardi) per un importo complessivo di 994.856 milioni.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 22.2.1985 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

- Università dell'Aquila: nuova Facoltà di Scienze	28.333.000.000
- Università di Napoli: nuove sedi Facoltà scientifiche (lotto n. 2)	50.068.000.000
- Università di Parma: Dipartimento biologico; Dipartimento della terra Dipartimento di fisica	25.459.000.000
- Università della Tuscia-Viterbo Facoltà di Agraria	17.650.000.000
- Università di Roma: adeguamento norme di sicurezza (Sapienza Policlinico)	40.450.000.000
- Università di Milano: ristrutturazione nuova sede Facoltà di Farmacia (secondo lotto)	14.900.000.000
	<hr/>
	176.860.000.000

Le istituzioni interessate hanno già appaltato i lavori e questo Ministero ha erogato le seguenti somme pari alle assegnazioni disposte dal Tesoro fino al 30.6. c.a.

- Università dell'Aquila	25.805.300.000
- Università di Napoli	45.600.600.000
- Università di Parma	25.023.332.000
- Università della Toscana	13.147.517.000
- Università di Roma	36.840.300.000
- Università di Milano	13.570.400.000
	<hr/>
	159.987.449.000

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Tesoro, per consentire l'integrale copertura finanziaria dei progetti ammessi a finanziamento.

LEGGE 2.5.1983, - ART. 3 -
n 156

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona.

La legge 2.5.1983 n.156, all'art.3, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, la somma di £.35 miliardi per il biennio 1983/84 per la ricostruzione della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università, distrutta dalla frana del 13.11.1982.

Il Ministero ha approvato il programma dell'Università ed ha erogato l'importo di 27 miliardi.

La realizzazione dell'opera è in corso.

LEGGE 22.12.1984 N. 887, ART. 12

Fondo investimenti e occupazione - FIO 1985.

L'art. 12 della legge n. 887 ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1985, nell'ambito del FIO, l'importo di 1.500 miliardi per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130, e cioè per il "finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse..... e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli investimenti (BEI) sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Il C.I.P.E. ha deliberato la ripartizione dei fondi il 6 febbraio 1986 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

- Università di Cagliari: realizzazione Facoltà di Medicina, Farmacia e Scienze MM.FF.NN:	28.300.000.000
- Università della Calabria: Facoltà di Ingegneria - completamento	40.000.000.000
- Università di Genova: nuova sede Facoltà di Architettura nel centro storico	20.000.000.000
- Istituto Universitario Orientale-Napoli consolidamento e restauro di Palazzo Corigliano-Napoli	6.515.000.000
- Università di Pavia dipartimento di Genetica, Ingegneria - attrezzature e biblioteca	14.800.000.000
- Università di Napoli: realizzazione nuove sedi delle Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Economia e commercio, 1° lotto	39.987.000.000
	<hr/>
	149.602.000.000

Le istituzioni interessate hanno già appaltato i lavori e questo Ministero ha erogato le seguenti somme:

- Università di Cagliari	13.732.268.000
- " della Calabria	19.933.000.000
- " di Genova	9.455.000.000
- Istituto Univ. Orientale di Napoli	2.637.000.000
- Università di Pavia	7.375.000.000
- Università di Napoli	19.582.400.000
	<hr/>
	72.714.668.000

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Bilancio e del Tesoro per consentire l'integrale copertura finanziaria dei progetti ammessi a finanziamento.

Legge 10 Giugno 1985, n. 286

finanziamento Istituto di Fisica Nucleare

CAP 8556

La relativa spesa è imputata al Cap. 8556 dello Stato di Previsione della spesa di questo Ministero.

L'INFN costituito con decreto 8.8.1951 del Presidente del CNR è ordinato secondo le norme recate dal D.I. 26 luglio 1967 (decreto MPI di concerto con il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato e con il Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) e ristrutturato con L. 18.12.1971 n.1220.

L'Istituto ha il compito di promuovere, coordinare e di effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare.

A tal fine può stipulare convenzioni con le Università ed altri Enti ed organismi che posseggono gli stessi scopi ed effettuino ricerche scientifiche negli stessi settori.

Per la realizzazione delle proprie attività l'INFN predispone programmi pluriennali, i cui finanziamenti - previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica - sono concessi con provvedimenti legislativi da proporsi su iniziativa del M.P.I. di concerto con quello del Tesoro.

I finanziamenti sono disposti con emissione di ordinativi diretti intestati al Presidente dell'Istituto.

Con legge 10.6.1985 n.286 è stato definito il piano di finanziamento di seguito indicato, per il quadriennio 1985 - 1988 di cui il Ministero scrivente ha già provveduto all'erogazione della somma di pertinenza dell'anno 1988.

1985	1986	1987	1988
	(in milioni di lire)		
194.400	220.000	230.000	240.000

L'erogazione del contributo ha luogo in un'unica soluzione, nei primi mesi dell'anno, pertanto non si registrano residui alla chiusura dell'esercizio.

L'onere è iscritto nella TAB. A allegata alla legge finanziaria 1988.

Il nuovo piano quinquennale dell'I.N.F.N. è attualmente all'esame del CIPE per l'approvazione. Le richieste globali di finanziamento assommano per i prossimi cinque anni a complessive £. 1.847, 100 miliardi così ripartiti nel quinquennio:

(in milioni)

1989	1990	1991	1992	1993
300.300	351.000	387.700	398.600	409.400

LEGGE 25.6.1985, N. 331 - ART. 1 -

LEGGE 22.12.1986, N. 910 - ART. 7 - OTTAVO COMMA

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

La legge^{n. 331} ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985/88 l'importo di 700 miliardi, per interventi urgenti di edilizia universitaria così ripartito:

1985	80 miliardi	-
1986	220 "	-
1987	220 "	-
1988	180 "	-

La legge ha espressamente previsto che gli stanziamenti devono prioritariamente essere destinati agli interventi necessari per rendere le strutture edilizie universitarie esistenti e i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6.3.1976, n. 50.

Ad integrazione di tali fondi l'art. 7, ottavo comma, della legge 22.12.86, n. 910 ha stanziato, per gli stessi fini, ulteriori 950 miliardi così ripartiti:

1987	100 miliardi	-
1988	300 "	-
1989	550 "	-

ed ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvederà mediante la legge finanziaria, con quantificazione degli stanziamenti annui, su base triennale, e aggiornamento annuale per scorrimento.

Per il combinato disposto dai predetti articoli, la situazione degli stanziamenti è la seguente:

(dati in miliardi)

esercizio	L. 331/85 (1)	L. 910/86 (2)	Stanziamenti Totali (1+2)
1985	80	-	80
1986	220	-	220
1987	220	100	320
1988	180	300	480
1989	-	550	550
	<hr/> 700	<hr/> 950	<hr/> 1.650

Il Ministero ha provveduto con vari decreti a ripartire l'importo complessivo di f. 1.544,842 miliardi; per l'edilizia generale, dipartimentale e residenziale si è provveduto in linea generale, sulla base dei parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito dalla legge 6.3.1976, n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Sulla base delle relative assegnazioni le Università e le altre istituzioni universitarie hanno formulato o stanno provvedendo alla formulazione dei rispettivi programmi edilizi.

I fondi necessari vengono messi gradualmente a disposizione delle istituzioni universitarie, mediante ordini di accreditamento, (mediante mandati nel caso di Collegi Universitari) sulle contabilità speciali, sulla base delle richieste formulate dalle istituzioni stesse in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa.

Risulta effettivamente erogato, 30.6.1988, un importo complessivo di 492,088 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

	(dati in miliardi)
1985	58,790
1986	68,047
1987	283,671
1988 (gennaio-giugno)	81,58
	<hr/>
	492,088

LEGGE 25.6.1985, N. 331 - ART. 2 -

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

La legge ha stanziato, all'art. 2 per il periodo 1985/88, l'importo di 260 miliardi per la II° Università di Roma così ripartito:

1985	20 miliardi
1986	80 "
1987	80 "
1988	80 "

Sulla G.U. del 22.1.1986 è stato pubblicato l'avviso di gara relativo all'affidamento in concessione, secondo quanto previsto dalla legge 3 aprile 1979, n. 122 (art. 7), della realizzazione della nuova sede della Seconda Università di Roma - Tor VERGATA.

L'iter procedurale è stato espletato e la relativa convenzione è stata già firmata dalle parti.

La concessionaria ha poi presentato il progetto di massima del l'intero intervento ed il progetto di massima ed esecutivo relativo alla realizzazione della facoltà di medicina. E' in corso l'approvazione di tali elaborati da parte dell'Università.

Entro l'anno è previsto l'inizio dei lavori di costruzione.

In relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università questo Ministero ha già erogato la somma di 40 miliardi necessaria per il versamento dell'anticipazione alla concessionaria e si prevede che, nel corso dell'anno, l'Università avrà necessità di ulteriori 80 miliardi.

LEGGE 29 GENNAIO 1986 N. 26

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

CAP. 8561.

L'art. 10 della legge 29 gennaio 1986, n.26 prevede l'assegnazione dell'importo di £. 25 miliardi in favore dell'Università degli Studi di Trieste, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca nel campo internazionale anche mediante programmi di studio da effettuarsi in cooperazione con Università straniere.

L'onere previsto è da utilizzarsi inoltre per la realizzazione di programmi edilizi e l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, sempre a beneficio dell'Ateneo triestino.

La spesa totale è imputata al Cap. 8561 dello stato di previsione della spesa di questo ministero.

Le assegnazioni risultano a tutt'oggi interamente accreditate e pertanto non si registrano residui al riguardo.

L'onere di cui trattasi è iscritto nella Tab. A allegata alla legge finanziaria 1987.

1985	1986	1987
	(in milioni)	
10.000	10.000	5.000

LEGGE 28.2.1986, N. 41 - ART. 14.

LEGGE 22.12.1986, N.910, art. 5

LEGGE 11.3.1988, N. 67, ART. 17

Fondo investimenti e occupazione FIO 1986

Per quanto riguarda il FIO 1986 la legge 28 febbraio 1986 n.41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di £. 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complexa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

(in milioni)

- Politecnico di Torino:

ampliamento dei Dipartimenti
del Politecnico di Torino. Sede di
corso Duca degli Abruzzi n. 24 18.557

- Consorzio per l'incremento degli
studi e delle ricerche degli Istituti
di Fisica dell'Università di Trieste:

ampliamento e completamento della
sede del Centro internazionale di
fisica teorica di Trieste 12.000

Università di Padova:

completamento del complesso
pluridipartimentale di biologia
della Università di Padova 14.843

Università di Palermo:

completamento edifici di chimica
e fisica - Palermo 12.844

- <u>Università di Pavia:</u> completamento edifici per il dipartimento genetica-ingegneria - Pavia	25.121
- <u>Università di Sassari:</u> costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari	39.710
- <u>Università della Calabria-Cosenza:</u> costruzione primo quadrante Univer sità degli studi della Calabria	26.031
- <u>Università dell'Aquila:</u> dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616
- <u>Università di Brescia:</u> edificio per dipartimenti e strut ture didattiche della facoltà di ingegneria di Brescia	20.340
- <u>Università di Milano:</u> Lita - Laboratorio interdiscipli nare tecnologie avanzate	48.403
- <u>Università di Firenze:</u> nuovo polo scientifico della Università di Firenze a Sesto Fiorentino	113.753
- <u>Università di Bologna:</u> realizzazione degli edifici desti nati al complesso polifunzionale scientifico e per servizi generali di Ateneo - Bologna	22.694
- <u>Istituto Universitario Navale di Napoli:</u> realizzazione del complesso edilizio destinato alla seconda sede dell'Istitu to universitario navale da realizzare nel centro direzionale di Napoli	47.008
- <u>Università "La Sapienza" di Roma:</u> realizzazione del complesso informatico dell'Università degli studi "La Sapien za" di Roma	46.000

- Università di Napoli:
realizzazione delle nuove sedi di scienze matematiche, fisiche, naturali ed economia e commercio (IV lotto) - Università di Napoli 39.749
- Politecnico di Torino:
restauro e valorizzazione del Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 8.983 (5.000)
- Università di Trento:
ristrutturazione del polo umanistico dell'Università di Trento 18.600
- Università di Genova:
realizzazione sede dipartimento di chimica in Genova - località Valletta Puggia 30.101
- Università di Modena:
restauro e riutilizzazione dell'edificio monumentale denominato "Foro Boario" 10.543
- Università di Torino:
facoltà di Economia e commercio (lotto funzionale) 16.783

Legge 1.12.1986, n. 879, art. 11 -

Finanziamento a favore dell'Università di Udine.

La legge 1.12.1986, n. 879, all'art. 11, ha stanziato la somma di £. 120 miliardi nel periodo 1986-91 di cui 114 miliardi a favore dell'Università di Udine per l'attuazione dei programmi di edilizia universitaria nonché per l'acquisizione di attrezzature di dattiche e scientifiche, (di cui 57 miliardi per le esigenze della Facoltà di Medicina) e 6 miliardi a favore del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine.

Le relative quote sono state determinate in:

esercizio 1986	5.000.000.000
" 1987	15.000.000.000
" 1988	17.000.000.000

Le quote relative ai successivi esercizi sono state determinate dalla legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988) come segue:

" 1989	28.000.000.000
" 1990	28.000.000.000
" 1991	27.000.000.000

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo. Questo Ministero ha approvato un primo programma stralcio per l'importo di £. 74.000.000.000.

La realizzazione delle opere è in corso ed è stato già erogato l'importo di 20 miliardi pari allo stanziamento 1986 e 1987.

E' in corso l'erogazione dei 17 miliardi relativi all'anno 1988.

Legge 1.12.1986 n. 879, art. 31 -

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona.

La legge 1.12.1986 n. 879, all'art. 31, ha stanziato a favore dell'Università di Ancona, per il periodo 1987-1991, la somma di £. 35.000.000.000, di cui 3.000.000.000 per il 1987 e 8.000.000.000 per il 1988 per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'Università di Ancona.

Le quote relative ai successivi esercizi sono state determinate dalla legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988) come segue:

1989	8.000.000.000
1990	8.000.000.000
1991	8.000.000.000

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare e tale realizzazione è già in corso.

Questo Ministero ha erogato la somma di £. 11.000.000.000.

Legge 3.10.1987, n. 400, art. 3, primo comma.

Finanziamento a favore dell'Università della Calabria.

La legge 3.10.1987, n.400, all'art.3, primo comma, ha previsto, a favore dell'Università della Calabria, uno stanziamento di 40 miliardi, per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

L'Università ha provveduto a formulare il programma degli interventi da realizzare e nell'anno 1987 è stata erogata la somma di f. 28 miliardi.

La realizzazione del programma di interventi è in corso e si prevede che entro l'anno verrà erogata l'ulteriore disponibilità di 12 miliardi.

Legge 3.10.1987, n. 400; art. 3, secondo comma.

Finanziamento a favore dell'Università di Reggio Calabria.

La legge 3.10.1987, n. 400, all'art. 3, secondo comma, ha previsto uno stanziamento di 40 miliardi per la realizzazione a favore dell'Università di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese di arredamenti e attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonché per la realizzazione ed il completamento delle opere urgenti di primo impianto.

L'Università ha provveduto a formulare il programma degli interventi da realizzare.

Legge 11.3.1988 n. 67 - Art. 17 comma 43.

Contributo straordinario a favore dell'Università della Calabria.

La legge 11.3.1988 n. 67 (Legge finanziaria 1988), all'art.17, comma 43, ha previsto, in favore dell'Università della Calabria, un contributo straordinario di £. 100 miliardi, in ragione di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Si è in attesa della formulazione del programma da parte dell'Università.

LEGGE 11.3.1988 N. 67 - art. 17 comma 12 -

Finanziamento a favore dell'Università di Venezia

La legge 11.3.1988 n. 67, art. 17, comma 12, ha previsto uno stanziamento di 25 miliardi per interventi di risanamento e restauro conservativo e adattamento di edifici siti nel centro storico destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca ed a quelle di supporto.

Il predetto importo risulta così ripartito:

esercizio 1988	5.000.000.000
" 1989	8.000.000.000
" 1990	12.000.000.000

Si è in attesa della formulazione del programma da parte dell'Università.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 27 marzo 1987, n. 120

Legge 6 luglio 1980, n. 336

LEGGE, 27 MARZO 1987, N. 120

Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.

La concessione di detti contributi a favore di comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n. 178.

Per gli anni 1976-1980 l'ammontare complessivo degli stanziamenti è stato di lire 6,10 miliardi.

Con l'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 la concessione di detti contributi è stata prorogata sino al 1983. Tale proroga ha comportato un onere di complessive lire 19,6 miliardi.

Con l'art. 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462 la concessione di detti contributi è stata ulteriormente prorogata sino al 1986. Tale proroga ha comportato un onere di complessive lire 13,55 miliardi.

L'ammontare complessivo degli stanziamenti previsti per gli anni 1976-1986 è stato di lire 39,25 miliardi.

Con l'art. 13 bis - comma 9 - della legge 27 marzo 1987, n. 120 la concessione di detti contributi è stata ulteriormente prorogata sino al 1990. Tale proroga, tenuto conto che l'onere annuo è di lire 3,2 miliardi, comporterà un onere complessivo di lire 12,8 miliardi.

LEGGE 6 LUGLIO 1980, N. 336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

La legge 13 maggio 1985, n. 197, concernente "rifinanziamento provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha stanziato il fondo complessivo di L. 220.0000 milioni, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici.

Detto fondo è stato così ripartito:

Cap. 3167: Spese per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Anno 1985	L. 20.000	milioni
" 1986	" 55.000	"
" 1987	" 55.000	"
" 1988	" 45.000	"
" 1989	" 45.000	"

Totale L. 220.000 milioni

=====

Lo stanziamento di L. 55.000 milioni iscritto al capitolo 3167 per l'anno finanziario 1987 è stato quasi interamente utilizzato per la stipulazione dei contratti relativi al contributo di impianto per la realizzazione del numero unico 115 e all'acquisto di 15 elicotteri Marina Militare Italiana, revisione prezzo 252 + 3 FIAT Uno, suppletiva 1 autoscala DLK 24, suppletiva 2 autoscale, 5 AS Magirus DLK 24, 4 serie sedili 15 Kit barelle galleggianti, apparecchiature di riserva per reti sincrone, analizzatori per reti radio, 105 ricevitori di chiamate e 53 telefoni codificatori, 29 apparecchi telefonici intercomunicativi, 65 APS suppletiva attrezzature ginniche, 40 autobottipompe, attrezzature didattiche per corsi, 4 banchi per prove impianti oleodinamici elicotteri, 2 banchi misure e 20 amplificatori segnali, apparecchiature reti radio sincrone, 30 filtri a cavità risonante per eliminazione interferenze stazioni radio fisse, costruzioni impianto idrocarburi liquidi per spegnimento incendio, 100 ambulanze, suppletive di apparecchiature di riserva per reti sincrone, 44 autofurgoni Polisoccorso, amplificatori 20+5, inserimento n. 115 elenchi telefonici, 22 millivoltometri da banco misura alimentatori pr., 22 oscilloscopi portatili, 4 autobus 55 posti + 1, 30 autobus 19+1+1, suppletivi Polisoccorso 5 autofurgoni, sup

pletive 6 ABP, suppletive 21 ricevitori chiamate e 2 microtelefo
ni, 4200 visiere per elmetti, 4000 cinturoni di sicurezza, 3700
giacconi, suppletivo 800 cinturoni, suppletiva 840 visiere, supple
tiva giacconi da intervento, 1575 cinturoni di sicurezza, impian
to di prova teste sprinklers e estinzioni Halon 130, apparecchia
ture ricetrasmittenti per reti intercomunicazioni VF, 22 stazio
ni ripetitrici + 22 stazioni ripetitrici, 510 radio portatili,
110 apparecchiature telefax, centrali telefoniche SCA, attrezza
ture officine regionali, tuga di nave, cabine elettriche tipo
Enel.

Al 31.12.1987 sono state, pertanto, impegnate L.54.930.469.557
mentre le restanti L. 69.530.443 relative alla modifica degli im
porti di uno dei contratti, sono state mandate in economia.